

50/519
23-11-2018

Proposta al Consiglio

ORIGINALE



VICE SINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO
Direzione Centrale Servizi Finanziari
Servizio Bilancio
Servizio Contabilità, Monitoraggio, Rendiconto
UOA Monitoraggio Attuazione Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale

Proposta di delibera prot. n° 50 del 23/11/2018

I 2/746
23 NOV. 2018

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 556 /

OGGETTO: PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE – Approvazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-quater, del D. L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, della nuova riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, già riformulato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2018 ex art. 1 commi 888 e 889 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed ex art. 243-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000,

Il giorno 23-11-2018^{n. 267}, nella residenza comunale convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° 9 Amministratori in carica:

SINDACO:

Luigi de MAGISTRIS P

ASSESSORI:

<i>Laura PANINI</i>	P
<i>Carlo TORRIELLO</i>	P
<i>Vincenzo BUONANNO</i>	P
<i>Maria CALABRESE</i>	ASSENTE
<i>Alessandra CLEMENTE</i>	P
<i>Gaetano DANIELE</i>	P

<i>Raffaele DEL GIUDICE</i>	ASSENTE
<i>Roberta GAETA</i>	ASSENTE
<i>Laura MARMORALE</i>	P
<i>Annamaria PALMIERI</i>	P
<i>Carmine PISCOPO</i>	P
	/

(Nota bene: Per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE"; per i presenti viene apposta la lettera "P")

Assume la Presidenza: SINDACO Luigi de MAGISTRIS
Assiste il Segretario del Comune: PATAZZIA MAGNONI

IL PRESIDENTE

constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

[Signature]
R. SEGRETARIO GENERALE

LA GIUNTA, su proposta del Vice Sindaco e Assessore al Bilancio, Dott. Enrico Panini

Premesso che:

- il Comune di Napoli è ente in riequilibrio finanziario pluriennale dal 2013 con piano di durata decennale (2013/2022), giuste deliberazioni del Consiglio Comunale n. 58 del 30 novembre 2012, di adesione alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, e n. 3 del 28 gennaio 2013, di approvazione del piano;
- il piano di riequilibrio, all'esito del procedimento di cui all'art.243-quater del TUEL, fu oggetto di diniego da parte della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania, con deliberazione n. 12/2014 di diniego all'approvazione del piano, e risultò approvato per effetto della sentenza n.34/2014/EL del 22 ottobre 2014 con cui le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, in composizione speciale, accogliendo il ricorso del Comune, ebbero ad annullare la deliberazione di diniego;
- nel 2016 il piano di riequilibrio è stato oggetto di rimodulazione con delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 30/09/2016, ai sensi dell'articolo 1, comma 714 (bis), della L. 208/2015;
- la deliberazione consiliare n. 15/2016, di cui al punto precedente, è stata oggetto di interpretazione autentica con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 22 maggio 2017, con la quale è stato confermato che la rimodulazione del piano di riequilibrio pluriennale era stata effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 714-bis della L. 208/2015;
- la delibera n. 240/2017 della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti della Campania ha accertato:
 - la inammissibilità della rimodulazione del piano di riequilibrio pluriennale ex art. 1 comma 714-bis della Legge n. 208/2015;
 - l'incongruità della rimodulazione/riformulazione effettuata sul piano originario, effettuata con la deliberazione di C.C. n. 15 del 30 settembre 2016, a causa della erroneità del riaccertamento straordinario;
 - il grave inadempimento degli obiettivi intermedi fissati nel PRFP originario, per le annualità 2015 e 2016;
 - l'elusione del Patto di Stabilità 2014;
 - l'elusione del Saldo di finanzia pubblica 2016;
- la stessa deliberazione ha disposto la riedizione del riaccertamento straordinario ai sensi e nei limiti delineati nella motivazione ed ha imposto al Comune di porre in essere, nel termine di 60 giorni, le misure correttive necessarie a superare le rilevate criticità;
- avverso tale delibera il Comune ha proposto ricorso ex art. 123 D.Lgs. n. 174/2016 innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in speciale composizione per l'annullamento, previa sospensione, della stessa in alcune sue parti;
- nelle more dello svolgimento del giudizio innanzi le Sezioni Riunite, il Comune ha formulato alla Sezione Regionale di Controllo per la Campania istanza di proroga del termine assegnato in 60 giorni, per la riedizione del riaccertamento straordinario e per l'adozione delle misure correttive;
- in seguito all'entrata in vigore della L.205/2017, il Consiglio comunale con la deliberazione n. 1 del 9/01/2018 ha manifestato la volontà di avvalersi della facoltà di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 1 comma 889 in relazione alla fissazione della nuova durata del piano stesso in complessivi 20 anni ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 1 comma 888 della stessa Legge 205/2017;
- in data 10 gennaio 2018 si è svolta presso le Sezioni Riunite la discussione del ricorso presentato dal Comune. All'esito di tale udienza, le Sezioni hanno dato lettura del dispositivo chiedendo all'Amministrazione Comunale, e per essa al Collegio dei Revisori, alcune integrazioni di atti ed

attestazioni, sospendendo gli effetti della loro delibera n.240/2017, del resto, subordinata ad impugnazione, e fissando – per il seguito – l’udienza del 7 marzo 2018;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2018 ha approvato la riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 1 commi 888 e 889 della Legge 205/2017, per la durata residua di 15 anni; in tale riformulazione, pur in presenza della sospensione degli effetti della impugnata deliberazione 240/2017, il Comune ha quantificato gli effetti finanziari conseguenti alla riedizione del riaccertamento straordinario, ed ha rideterminato sia gli effetti del maggior disavanzo di amministrazione all’1/1/2015 sia, conseguentemente, sugli obiettivi di recupero delle passività nelle varie annualità del Piano;
- il ricorso proposto dal Comune avverso la delibera della Sezione Regionale di Controllo per la Campania n. 240/2017 è stato deciso dalle Sezioni Riunite con la sentenza n. 11/2018 depositata il 29/03/2018; con tale sentenza viene annullata la deliberazione 240/2017 nel capo in cui si dichiara eluso il Patto di Stabilità 2014, mentre vengono respinti tutti gli altri motivi di ricorso;
- all’esito della definizione del contenzioso avverso la deliberazione n. 240/2017/PRSP, sono stati adottati i seguenti atti con i quali l’Amministrazione si è conformata al decisum della Corte:
 - deliberazione di Giunta Comunale n.170 del 23/04/2018, con la quale è stata approvata la riedizione del riaccertamento straordinario dei residui al 01/01/2015 ex art.3 comma 7 del D. Lgs.118/2011, rideterminando, per l’effetto, il disavanzo complessivo al 01/01/2015 e conseguentemente il maggior disavanzo da riaccertamento. La rideterminazione del disavanzo di amministrazione all’1/1/2015 reca l’effetto dell’applicazione dell’art. 1, comma 814, della L. 205/2017, norma con cui il Legislatore ha interpretato autenticamente l’art. 2, comma 6, del D.L. 19 giugno 2015, n. 78;
 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23/04/2018, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2018/2020, nel quale sono riportati tutti effetti finanziari dell’intero quadro sanzionatorio di cui all’art. 1 commi 723 e 724 della Legge 208/2015 in relazione allo sforamento del Saldo di Finanza Pubblica 2016 accertato dalla Corte;
 - deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23/05/2018, con la quale è stato approvato il rendiconto della gestione 2017, in cui si dà atto del raggiunto assetto definitivo della situazione contabile del Comune di Napoli alla luce delle prescrizioni indicate dalla Sezione Regionale di Controllo per la Campania con la delibera n. 240/2017.

Dato atto che

- Successivamente ai citati documenti di programmazione e rendicontazione finanziaria del Comune, sono intervenute ulteriori pronunce della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania, emanate nel quadro delle attività di controllo dell’attuazione delle prescrizioni di cui alla delibera 240/2017. Nello specifico:
 - Con Ordinanza 24/2018 del 30/5/18 la Sezione Regionale di Controllo per la Campania ha convocato per il 15/06/18, in adunanza pubblica, il Comune, tenuto conto delle osservazioni formulate dal Magistrato istruttore nella Relazione, allegata all’Ordinanza medesima, circa la presenza, nella riedizione del riaccertamento straordinario effettuato dal Comune, di irregolarità contabili derivanti da una supposta cattiva interpretazione e applicazione:
 - a) dei limiti legali alla riedizione, in autotutela, del riaccertamento straordinario,
 - b) dell’art. 1 comma 814 della Legge 205/2017,
 - c) del calcolo del maggior disavanzo ai sensi dell’art. 1 del D.M. 2/04/2015.

Nella medesima Relazione, il Magistrato istruttore ha inoltre individuato anche alcune criticità rispetto al Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari, approvato dal Comune, con conseguente riflesso sulla copertura del disavanzo, che nel bilancio di previsione è prevista attraverso entrate patrimoniali straordinarie

IL SEGRETARIO GENERALE

da cui è conseguito il contestato mancato recupero, da parte del Comune, delle quote di disavanzo da riaccertamento straordinario negli esercizi 2016 e 2017;

- Con nota PG 537459 del 12/06/2018, i Dirigenti dei Servizi Finanziari del Comune hanno reso alla Sezione memorie illustrative e controdeduzioni rispetto alle irregolarità oggetto della relazione di deferimento.

Il Comune, in tale sede, ha, tra l'altro:

- illustrato le ragioni di diritto a sostegno dell'applicazione data all'art. 1 comma 814 della Legge 205/2017,
- argomentato in merito all'operazione di calcolo dell'extra-deficit derivante dall'operazione di riaccertamento straordinario,
- relazionato in merito alle coperture del disavanzo nel bilancio di previsione mediante entrate patrimoniali straordinarie, anche attraverso specifica relazione del Dirigente del Servizio comunale Demanio e Patrimonio,
- risposto in merito al recupero del disavanzo da extra-deficit nelle annualità precedenti al 2018.

In occasione dell'adunanza del 15 giugno 2018, il Comune approfondiva, in contraddittorio con la Sezione, la posizione dell'Ente riguardo ai rilievi mossi;

Nella camera di consiglio del 15/06/2018, la Sezione Regionale di Controllo ha adottato la delibera interlocutoria n. 81/2018 notificata al Comune il 21/06/2018 con la quale ha ordinato la trasmissione entro 30 giorni di ulteriori informazioni istruttorie integrative;

Le informazioni istruttorie integrative richieste sono state trasmesse alla Corte con pec del 20/7/18;

Con deliberazione 107/2018, depositata in Segreteria il 10/09/2018, la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Campania ha accertato, ai sensi dell'art.148-bis, comma 3 del Tuel l'inadeguatezza e l'inidoneità delle misure correttive adottate dal Comune e la "situazione di strutturale squilibrio di bilancio", disponendo la preclusione dell'adozione dei programmi di spesa "sino all'adozione delle necessarie manovre correttive ai sensi e per gli effetti dell'art.193 del Tuel". Detta deliberazione 107 scaturisce dai controlli della Sezione, ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL, sul bilancio di previsione 2018/2020, inteso quale strumento deputato a garantire l'equilibrio della gestione nonché, nello specifico caso, a recepire le misure correttive imposte dalla delibera n. 240/2017. La deliberazione 107 non interviene, invece, sul Piano di riequilibrio finanziario pluriennale riformulato con delibera C.C. n. 3/2018.

Per la Corte la situazione di squilibrio deriva anche dalla errata interpretazione di norme. In particolare la Sezione censura che, in sede di riedizione del riaccertamento straordinario, il Comune abbia abbattuto l'intero accantonamento per FAL "a finanziamento" della costituzione del FCDE. Da ciò, il disavanzo di amministrazione del Comune viene giudicato sottostimato all'1/1/2015, con conseguente sottostima delle quote di recupero del disavanzo annuo, da cui deriverebbe il mancato recupero delle quote di extra deficit negli anni 2016 e 2017;

Infine, nella delibera 107/2018, la Sezione effettua alcune osservazioni sulla programmazione delle alienazioni immobiliari posta nel bilancio di previsione 2018/2020 a copertura del recupero del disavanzo, rilevando in particolare la mancata iscrizione di accantonamenti a copertura dei rischi di mancata vendita degli immobili, evidenziando, conseguentemente, la necessità di una manovra correttiva.

Avverso la deliberazione n. 107/2018, il Comune ha proposto ricorso ex art. 123 D.Lgs. n.174/2016 innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in speciale composizione per l'annullamento, previa sospensione, della stessa nelle parti in cui accerta irregolarità contabili nella riedizione del riaccertamento straordinario e accerta il mancato assorbimento delle quote di extra-deficit negli esercizi 2016 e 2017.

In data 21 novembre 2018 si è svolta presso le Sezioni Riunite la discussione del ricorso presentato dal Comune. All'esito di tale udienza, le Sezioni, non definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda cautelare proposta dall'Amministrazione Comunale ha sospeso l'efficacia della delibera impugnata, disponendo in particolare quanto segue:

IL SEGRETARIO GENERALE

A
V
D

- “con riferimento al capo n. 4 di domanda solleva, con separata ordinanza, questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 comma 6 del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125 e dell’art. 1 comma 814 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 di interpretazione autentica della predetta norma;
- sospende il giudizio in relazione al predetto e ai restanti capi (n. 5 e 6) di domanda”;

Tenuto conto che:

- è in corso una manovra di Bilancio da sottoporre al Consiglio, che tiene anche conto dei rilievi avanzati dalla Corte con particolare riferimento alle conseguenze derivanti dall’errore tecnico che ha determinato l’erroneo calcolo del “maggiore disavanzo” nonché della necessità di appostare un fondo rischi a fronte della possibile mancata vendita degli immobili posti a copertura del “maggiore disavanzo” da recuperare.

Visto l’art. 1 comma 2-quater del D.L. 25 luglio 2018 n.91, convertito in legge 31 settembre 2018 n.108,

Valutato come opportuna e necessaria la nuova riformulazione del Piano già approvato con la deliberazione di Consiglio Comunale n.3/2018;

Dato atto che la Direzione Centrale Servizi Finanziari ha predisposto la nuova riformulazione del piano già riformulato ex art. 1 commi 888 e 889 Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed ex art. 243-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la predetta deliberazione di Consiglio Comunale, provvedendo a:

- quantificare gli effetti finanziari delle prescrizioni della Corte dei Conti in termini di riedizione del riaccertamento straordinario, e conseguentemente, rideterminare il maggior disavanzo di amministrazione all’1/1/2015 ed i risultati di amministrazione al 31/12 dei successivi esercizi;
- determinare l’entità del disavanzo di amministrazione al 31/12/2017, per effetto della riedizione prescritta dalla Corte
- quantificare – nell’ambito di tale grandezza finanziaria – l’importo del disavanzo da recuperare nelle annualità residue del piano riformulato, dal 2018 al 2032;
- coordinare nel nuovo piano di riequilibrio tutte le misure di riequilibrio finanziario che, per materia, sono di competenza dei vari Servizi dell’Ente, procedendo alla loro programmazione nelle annualità del piano nel perseguimento dell’obiettivo di riequilibrio dei conti dell’Ente.

Precisato che l’istruttoria del Piano di riequilibrio è stata condotta e coordinata dalla Direzione Centrale Servizi Finanziari in stretta collaborazione con i Dirigenti responsabili dei vari Servizi competenti in merito ai procedimenti rilevanti ai fini della individuazione e quantificazione sia dei “Fattori e Cause dello di Squilibrio” (Sezione 1 del Piano), sia delle “Misure di risanamento” (Sezione 2 del Piano).


Tutto ciò premesso e considerato, si sottopone alla Giunta Comunale la presente proposta al Consiglio Comunale, affinché lo stesso possa procedere, previa acquisizione del prescritto parere del Collegio dei Revisori dei Conti, all’approvazione della nuova riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale del Comune di Napoli.

Sono allegati al presente atto, quali parti integranti dello stesso, i seguenti documenti, contenuti nell’allegato CD che consta di n. 37 file, firmati digitalmente:

1. nuova riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (n. 1 file);
2. allegati richiamati nel documento di cui al punto 1 (n. 36 files).

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dai Dirigenti sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, gli stessi qui di seguito sottoscrivono.


Il Dirigente del Servizio Contabilità
Monitoraggio, Rendiconto
Dott.ssa Paola Sabadin



Il Dirigente del Servizio Bilancio
Dott.ssa Claudia Carginulo



Il Dirigente della UOA Monitoraggio Attuazione
Piano Riequilibrio
Dott. Sergio Arrino



Il Direttore Centrale Servizi Finanziari Ragioniere
Generale
Dott. Raffaele Grimaldi




R. SEGRETARIO GENERALE

DELIBERA


Lette e fatte proprie le motivazioni e le proposte illustrate in narrativa

- 1) di proporre al Consiglio Comunale l'approvazione della allegata nuova riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-quater, del D. L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, già riformulato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2018 ex art. 1 commi 888 e 889 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed ex art. 243-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 2) di trasmettere la deliberazione consiliare di approvazione, entro 5 giorni dalla data di adozione, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nonché alla Commissione di cui all'articolo 155 del D.Lgs. 267/2000.


Il Dirigente del Servizio Contabilità
 Monitoraggio, Rendiconto,
 Dott.ssa Paola Sahadin




Il Dirigente del Servizio Bilancio
 Dott.ssa Claudia Gargiulo




Il Dirigente della UOA Monitoraggio
 Attuazione Piano Riequilibrio
 Dott. Sergio Aurino



Il Direttore Centrale Servizi Finanziari
 Ragioniere Generale
 Dott. Raffaele Grimaldi




Il Vice Sindaco e Assessore al Bilancio
 Dott. Enrico Panini



IL SEGRETARIO GENERALE





COMUNE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. DEL 23 /11/2018, AVENTE AD OGGETTO:

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE - Approvazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-quater, del D. L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, della nuova riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, già riformulato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2018 ex art. 1 commi 888 e 889 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed ex art. 243-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

I sottoscritti Dirigenti esprimono, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

PARERE ALLEGATO

Addì, 23/11/2018

Il Dirigente del Servizio Contabilità
Monitoraggio, Rendiconto
Dott.ssa Paola Sabadin

Il Dirigente del Servizio Bilancio
Dott.ssa Claudia Gargiulo

Il Dirigente della UOA Monitoraggio
Attuazione Piano Riequilibrio
Dott. Sergio Aurino

Il Direttore Centrale Servizi Finanziari
Ragioniere Generale
Dott. Raffaele Grimaldi

Pervenuta in Ragioneria Generale il 23/11/2018 Prot. 12746
Il Dirigente del Servizio di Ragioneria, esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

PARERE ALLEGATO

Addì,

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dott. Raffaele Grimaldi)

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di viene prelevata dal Titolo.....Sez.....
Rubrica.....Cap.....(.....) del Bilancio 200....., che presenta
la seguente disponibilità:
Dotazione L.....
Impegno precedente L.....
Impegno presente L.....
Disponibile L.....

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addì.....

IL RAGIONIERE GENERALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. DEL 23 /11/2018, AVENTE AD OGGETTO:

PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE - Approvazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-quater, del D. L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, della nuova riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, già riformulato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2018 ex art. 1 commi 888 e 889 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed ex art. 243-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Parere di regolarità tecnica

Con la proposta viene presentata la nuova riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, già riformulato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2018 ex art. 1 commi 888 e 889 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed ex art. 243-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La nuova riformulazione tiene conto dei rilievi avanzati dalla Corte con la deliberazione 107/2018 -avverso la quale il Comune ha proposto ricorso ex art. 123 D.Lgs. n.174/2016 innanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in speciale composizione e la cui efficacia in data 21 novembre 2018 è stata sospesa.

In particolare nella nuova riformulazione del Piano si è tenuto conto degli effetti derivanti dall'errore tecnico indicato nella sentenza 107/2018 che ha determinato l'erroneo calcolo del "maggiore disavanzo" nonché della necessità di appostare un fondo rischi a fronte della possibile mancata vendita degli immobili posti a copertura del "maggiore disavanzo" da recuperare.

Nella riformulazione del nuovo Piano il recupero del disavanzo è previsto, nel 2018, attraverso entrate correnti, opportunamente svalutate, derivanti da una intensa attività di recupero dell'evasione e dell'elusione tributaria in particolare con riferimento alla TARI.

Nei successivi anni 2019 e 2020 la copertura del disavanzo potrà essere assicurata attraverso un piano straordinario di vendita di immobili. Nel corso del 2018 sono state messe in campo attività che hanno portato all'avvio delle procedure di vendita (pre- aste e aste).


Per gli anni successivi le misure di riequilibrio si articolano sia in attività di vendita di immobili sia da un incremento del margine corrente realizzato attraverso la riduzione di spese correnti e l'incremento di entrate proprie, anche per l'effetto della attività di contrasto all'evasione.

Rispetto agli interventi proposti, è indispensabile che siano attivate da parte dei servizi competenti tutte le procedure volte al raggiungimento degli obiettivi programmati, nel rispetto della tempistica prevista.


La rilevante attività di contrasto all'evasione e all'elusione prevista nel Piano comporta la necessità di interventi di carattere organizzativo, logistico e di rafforzamento del contingente di personale coinvolto in tali attività.

Tenuto conto di quanto precede, si esprime parere favorevole.

Il Dirigente del Servizio Contabilità
Monitoraggio, Rendiconto
Dott.ssa Paola Sabadin



Il Dirigente della UOA Monitoraggio
Attuazione Piano Riequilibrio
Dott. Sergio Aurino




Addì, 23/11/2018

Il Dirigente del Servizio Bilancio

Dott.ssa Claudia Gargiulo



Il Direttore Centrale Servizi Finanziari
Ragioniere Generale
Dott. Raffaele Grimaldi





COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

sulla Proposta di Giunta Comunale avente ad oggetto:

Proposta al Consiglio: Approvazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2-quater, del D. L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, della nuova riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale, già riformulato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/02/2018 ex art. 1 commi 888 e 889 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed ex art. 243-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Alla luce di quanto espresso nel parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, si evidenzia la necessità che siano attivate con ogni urgenza tutte le iniziative volte alla attuazione delle seguenti misure di riequilibrio:

- Realizzazione delle dismissioni immobiliari programmate;
- Recupero dell'evasione e dell'elusione tributaria secondo gli importi e la tempistica programmati nel Piano;
- Incremento delle entrate proprie dell'Ente;
- Contenimento delle spese correnti;
- Adozione di ogni iniziativa volta a limitare il contenzioso, al fine di contenere le spese per debiti fuori bilancio da sentenze.

Si segnala, in particolare, la necessità di adottare ogni misura finalizzata al miglioramento delle percentuali di riscossione delle entrate dell'Ente sia in conto competenza che in conto residui.

L'attuazione di tali misure, che presuppone il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, del segretario generale e dei responsabili dei servizi secondo le rispettive responsabilità, sarà oggetto di specifico monitoraggio ai sensi del capo VII del vigente Regolamento dei Controlli interni del Comune e dell'articolo 147 quinquies del Decreto Legislativo 267/2000 ,

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere di regolarità contabile FAVOREVOLE.

Napoli, 23/11/2018

Il Direttore Centrale Ragioniere Generale
Dott. Raffaele Grimaldi

Osservazioni del Segretario Generale

Proposta di deliberazione della Direzione Centrale Servizi Finanziari
 Servizio Bilancio – Servizio Contabilità, Monitoraggio e Rendiconto - U.O.A. Monitoraggio Piano
 di Riequilibrio Finanziario Pluriennale
 (prot. n. 50 del 23.11.2018 - S.G. n. 579 del 23.11.2018)

Con la presente proposta s'intende sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale una nuova riformulazione del *Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Napoli* ai sensi dell'art. 1, co. 2-quater, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, coordinato con la legge di conversione 21 settembre 2018, n. 108, e già riformulato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/2/2018 ai sensi dell'art. 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dell'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000.

Sulla scorta dell'istruttoria tecnica svolta dai dirigenti proponenti;

Visto l'articolato parere di regolarità tecnica, che si conclude in termini di "favorevole" e nel quale i dirigenti proponenti pongono in evidenza, tra l'altro "[...] nella riformulazione del nuovo piano il recupero del disavanzo è previsto nel 2018, attraverso entrate correnti, opportunamente svalutate, derivanti da un'intensa attività di recupero dell'evasione e dell'elusione tributaria in particolare con riferimento alla TARI. Nei successivi anni 2019 e 2020 la copertura del disavanzo potrà essere assicurata attraverso un piano straordinario di vendita di immobili.[...] per gli anni successivi le misure del riequilibrio si articolano sia in attività di vendita di immobili sia da un incremento del margine corrente realizzato attraverso la riduzione di spese correnti e l'incremento di entrate proprie, anche per l'effetto della attività di contrasto all'evasione.[...]". Inoltre, viene posta in rilievo l'indispensabilità dell'attivazione da parte dei servizi competenti di tutte le procedure volte al raggiungimento degli obiettivi programmati nel rispetto della tempistica prevista.

Visto il parere di regolarità contabile, che si conclude parimenti in termini di "favorevole", e nel quale è sottolineata la necessità che siano attivate con ogni urgenza tutte le iniziative volte all'attuazione di alcune misure di riequilibrio specificatamente elencate, con il richiamo al coinvolgimento attivo degli Organi di Governo del Direttore Generale, del Segretario Generale e dei responsabili dei Servizi, secondo le rispettive responsabilità, ai sensi dell'articolo 147 *quinquies* del D.Lgs. 267/2000.

Dalle premesse della proposta, nelle quali vengono richiamate le diverse pronunce della Corte dei Conti intervenute in relazione alla documentazione di programmazione e rendicontazione economico-finanziaria dell'Ente, e viene dettagliatamente descritto il complesso iter procedurale che ha condotto alla nuova riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario, si rilevano le seguenti motivazioni:

- "[...] quantificare gli effetti finanziari delle prescrizioni della Corte dei Conti in termini di riedizione del riaccertamento straordinario, e conseguentemente, rideterminare il maggior disavanzo di amministrazione all'1/1/2015 ed i risultati di amministrazione al 31/12 dei successivi esercizi;
- determinare l'entità del disavanzo di amministrazione al 31/12/2017, per effetto della riedizione prescritta dalla Corte;
- quantificare – nell'ambito di tale grandezza finanziaria – l'importo del disavanzo da recuperare nelle annualità residue del piano riformulato, dal 2018 al 2032;
- coordinare nel nuovo piano di riequilibrio tutte le misure di riequilibrio finanziario che, per materia, sono di competenza dei vari Servizi dell'Ente, procedendo alla loro

VISTO:
 Il Sindaco

IL SEGRETARIO GENERALE

11

programmazione nelle annualità del piano nel perseguimento dell'obiettivo di riequilibrio dei conti dell'Ente.[...]"

Nelle premesse della proposta sono riportati, altresì, i riferimenti normativi e le deliberazioni posti a fondamento della stessa. Si richiamano, in particolare:

- l'art. 1, co. 2-quater, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, coordinato con la legge di conversione n. 108/2018, che, si ricorda, esplica i suoi effetti con riferimento ai Piani di riequilibrio rimodulati o riformulati al 30 novembre 2018;
- l'art. 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. "Legge di Bilancio 2018");
- l'art. 243-bis del d.lgs. n. 267/2000;
- la deliberazione n. 240 del 16/10/2017 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Campania;
- la deliberazione n. 107 del 10/9/2018 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Campania;
- la pronuncia del 21 novembre 2018 delle Sezioni Riunite in Speciale Composizione della Corte dei Conti sul ricorso presentato dal Comune di Napoli in relazione alla predetta deliberazione 107/2018;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 19/2/2018 con la quale è stata approvata la riformulazione del Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale ai sensi dell'art. 1, commi 888 e 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 170 del 23/4/2018 con la quale è stata approvata la riedizione del riaccertamento straordinario dei residui al 1/1/2015, rideterminando, per l'effetto, il disavanzo complessivo al 1/1/2015 e, conseguentemente, il maggior disavanzo da riaccertamento;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 23/4/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 23/5/2018 con la quale è stato approvato il Rendiconto relativo alla gestione dell'esercizio finanziario 2017.

Per i peculiari e complessi aspetti tecnici caratterizzanti la proposta, e la documentazione alla stessa allegata che costituisce il relativo oggetto di approvazione, assume particolare rilievo l'istruttoria svolta dagli uffici competenti e le valutazioni della dirigenza proponente - alla quale spetta, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del d.lgs. n. 267/2000, l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile anche in ordine alla congruità e idoneità delle azioni previste ai fini del raggiungimento degli obiettivi di recupero delle passività.

Si ricorda, inoltre, che la proposta di *Piano* riformulato deve essere sottoposta al parere dell'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 243-bis, co. 5, del *TUEL*.

Nel richiamare i contenuti dei pareri di regolarità tecnica e contabile, si concorda con l'assoluta necessità di intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di assicurare la realizzazione delle misure indicate dal *Piano*.

Spettano all'organo deliberante le valutazioni concludenti con riguardo al principio costituzionale di buon andamento e imparzialità, nonché con riferimento ai principi di cautela e di prudenza cui deve informarsi l'azione amministrativa.

VISTO:
Il Sindaco

Il Segretario Generale
Patrizia Magnoni

Deliberazione di G. C. di Proposta al Consiglio n. 556... del 23-11-18 composta da n. 12 pagine progressivamente numerate, nonché da allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 24/11/18 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D.Lgs. 267/2000).
Del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio comunale per la sottoposizione dello stesso all'esame di detto Organo.

Il Funzionario Responsabile

.....
[Signature]

ITER SUCCESSIVO

- Deliberazione adottata dal Consiglio comunale in data _____
- Deliberazione decaduta _____
- Altro _____

Il Funzionario Responsabile

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n. pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale di proposta al Consiglio n. del

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto

- sono rilasciati in copia conforme unitamente alla presente (1);
- sono visionabili in originale presso l'archivio in cui sono depositati (1), (2);

Il Funzionario responsabile

.....

1) *Barrare le caselle delle ipotesi ricorrenti;*
 2) *La Segreteria della Giunta indicherà l'archivio presso cui gli atti sono depositati al momento della richiesta di visione.*